

**SP134 - ACEGAS-APS/TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI**

*Provvedimento n. 23369*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro;

VISTA la comunicazione iniziale della società Acegas-Aps S.p.A., pervenuta in data 23 novembre 2011 ed avente ad oggetto l'avvenuta costituzione, in data 27 ottobre 2011, della società denominata "Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l.", da sé totalitariamente partecipata, ai fini del conferimento in tale società del proprio ramo d'azienda relativo ai servizi funerari;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società Acegas-Aps S.p.A., trasmessa in data 2 gennaio 2012;

VISTE le ulteriori informazioni trasmesse dalla società Acegas-Aps S.p.A. e pervenute in data 12 gennaio 2012 e 20 gennaio 2012;

VISTI i documenti in possesso dell'Autorità;

RITENUTO che Acegas-Aps S.p.A., in quanto soggetto che gestisce in via esclusiva svariati servizi pubblici locali, prevalentemente nell'ambito delle province di Trieste e di Padova, e precisamente la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, la gestione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica, la gestione del servizio di distribuzione del gas, la gestione di servizi di igiene ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, la gestione di servizi cimiteriali, e l'illuminazione pubblica, gestione semaforica e segnaletica luminosa, è impresa che esercita servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita emerge che la società Acegas-Aps S.p.A. ha svolto direttamente, dal 1 giugno 2000 al 23 dicembre 2011 (data del conferimento a Trieste Onoranze e Trasporti Funebri S.r.l. del proprio ramo d'azienda relativo ai servizi funerari), in regime di concorrenza, svariate attività appartenenti al settore dei servizi funerari, quali le attività di trasporto di defunti, il disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche inerenti il servizio funebre, la commercializzazione di casse mortuarie e di altri contenitori, l'allestimento del feretro e la preparazione ed esposizione delle salme, il trasporto di feretri e ceneri, l'inserzione dei necrologi sulla stampa e la composizione di addobbi floreali;

CONSIDERATO che Acegas-Aps S.p.A., in quanto affidataria dei servizi di interesse generale sopra indicati, in regime di esclusiva, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli in cui è titolare dell'esclusiva, come nella specie devono ritenersi quelli relativi alle attività sopra elencate, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata, o costituendo tale società o acquisendo il controllo di società operanti nei mercati diversi, ed a comunicare preventivamente all'Autorità tali evenienze;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita emerge che Acegas-Aps S.p.A. avrebbe violato le previsioni di cui all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, nella misura in cui direttamente ha operato nei sopra detti mercati, diversi da quelli in cui è titolare dell'esclusiva, e non ha proceduto né alla separazione societaria, né alla menzionata comunicazione preventiva, in violazione del citato articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

RITENUTO che, nel caso di specie, Acegas-Aps S.p.A. risulta avere omesso la comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, e che detta omissione è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis*;

RITENUTO, pertanto, di imputare ad Acegas-Aps S.p.A. la violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Acegas-Aps S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*;

DELIBERA

- a) di contestare alla società Acegas-Aps S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato la separazione societaria per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività appartenenti al settore dei servizi funerari;
- b) di contestare alla società Acegas-Aps S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
- c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della società Acegas-Aps S.p.A.;
- d) che il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Romanelli;
- e) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Industria e Servizi" della Direzione Generale Tutela della Concorrenza dai legali rappresentanti delle società Acegas-Aps S.p.A., ovvero da persone da essi delegate;
- f) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- g) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*